

COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO
N. 54 DEL 18/01/2024 REG.GEN
N.32 DEL 18/01/2024**

OGGETTO:

SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO PER IL PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' MASTER SERVICE GROUP SRL

L'anno duemilaventiquattro del mese di gennaio del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2013 è stata approvata la nuova Dotazione Organica del personale;

Dato atto che nel Comune di Balangero non è previsto personale con qualifica dirigenziale;

Richiamato l'art. 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che testualmente recita: "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d) possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi – dotazione organica e norme di accesso, approvato con deliberazione G.C. n. 67 del 30/03/1999, integrata con deliberazione G.C. n. 49 del 22/05/2012, e come modificata da ultimo dalla deliberazione G.C. n. 84 del 11/10/2022;

Visto il Decreto n. 1/2024 e n. 2/2024 del 02/01/2024 per la nomina dei Responsabili dei vari settori comunali, emessi dal Sindaco;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21/12/2023, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione 2024/2026;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2024 – P.R.O.

- Chiarimento della Corte dei Conti, sez. contr. Dell'Emilia Romagna; nella deliberazione n. 286 depositata il 17 dicembre 2013 secondo cui è possibile acquistare fuori dal MePa qualora il ricorso all'esterno persegua la ratio di contenimento della spesa pubblica;
- Art. 8, comma 8, lett b) del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89/2014 "Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi" che, al fine di razionalizzare la spesa pubblica per beni e servizi, dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei beni e servizi non siano superiori ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip spa, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Dato atto che la liberalizzazione del mercato offre, quindi, la possibilità di ricercare autonomamente sul mercato le migliori condizioni di fornitura di energia elettrica e gas metano.

Dato atto che a seguito dell'incremento del costo dell'energia elettrica risulta importante procedere ad adeguata valutazione delle offerte reperibili sul mercato al fine di limitare il più possibile la spesa;

Considerato che l'apporto del broker, in ausilio all'amministrazione, appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le conoscenze di mercato, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'ente e di sottoporre a questa Amministrazione le migliori offerte reperibili sul mercato.

Ritenuto che l'assistenza e consulenza del Broker è opportuna e conveniente per l'Amministrazione, considerato che le prestazioni del broker vengono retribuite, ai sensi di legge, mediante il conferimento da parte delle società fornitrici di energia elettrica, con le quali vengono stipulate le forniture, di una quota percentuale che non erode in alcuna misura la percentuale di risparmio conseguito dall'amministrazione e pertanto nulla è dovuto da parte del contraente.

Atteso che il servizio di brokeraggio è un incarico senza costi per l'Ente, in quanto il broker viene pagato dalle società che si aggiudicano la fornitura del servizio;

Ritenuto pertanto avvalersi dell'opera di un broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 in materia di energia elettrica al fine di valutare i risparmi che ne deriverebbero per l'Ente;

Rilevato che a seguito di una indagine di mercato la società che risulta una buona qualità dei servizi è la Master Service Group Srl, con sede legale ad ATRI (TE) P.IVA 02100330675

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D.lgs 36/2023;

D E T E R M I N A

1. Di affidare alla società Master Service Group Srl, con sede legale ad ATRI (TE) P.IVA 02100330675 l'incarico di consulenza e brokeraggio relativamente alla gestione delle forniture di energia elettrica e gas metano per il patrimonio comunale;
2. Di dare atto che l'incarico in oggetto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale in quanto l'opera del broker è remunerata direttamente dalle società fornitrici che saranno individuate;
3. Di dare atto che l'incarico di cui trattasi ha validità fino al 31.01.2024 e si intende comunque revocabile e non impegnativo per l'Amministrazione Comunale;

4. Di trasmettere alla società Master Service Group Srl il presente provvedimento quale atto autorizzativo ai soli fini di espletamento delle indagini di mercato per conto del Comune di Balangero;
5. A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom Gianfranco Bellino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0123/345611).

gm

Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
F.to: BELLINO Geom. Gianfranco